



COMUNE DI POZZALLO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO
Reg. N° 649
Si certifica che il presente atto è stato
Pubblicato all'Albo Pretorio on-line del
Comune dal 29/03/24 al 14/04/2024
_____ opposizioni e reclami
IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 5 DEL 26-03-2024

Ufficio: STAFF SINDACO

Oggetto: Apposizione di vincolo di tutela per attingimento acqua ad uso potabile dal pozzo denominato "Pozzo Cesarò" sito in c.da Scaro-Inchiudenda F. 7 P.lla 3671 (oggi particella frazionata n.3973)

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di marzo, il il Sindaco Roberto Ammatuna;

Premesso:

che a causa della carenza idrica registratasi durante il periodo estivo, l'Amministrazione comunale ha dato mandato all'Ufficio Tecnico comunale di reperire ulteriori fonti di approvvigionamento idrico ad uso potabile da addurre alla rete cittadina;

che da una ricerca sul territorio è stato accertata la presenza di un pozzo esistente posta all'interno della particella 3671 Foglio 7 (oggi particella frazionata 3973) di proprietà del Comune di Pozzallo ricadente in zona F6 Attrezzature Polifunzionali confinante con zona F8 destinata a Parco Attrezzato, del vigente PRG;

che al fine di poter utilizzare detto pozzo per soddisfare l'ammacco di acqua, questo Ente ha provveduto a regolarizzare il relativo attingimento presso il competente Ufficio del Genio Civile di Ragusa, ottenendo altresì da parte della competente Asp 7 di Ragusa in data 15/06/2023 prot. 15344 Giudizio di Idoneità Provvisorio all'utilizzo delle acque emunte, con conseguente emissione in pari data 15/06/2023 di Ordinanza Sindacale n. 48 di immissione delle acque nella rete cittadina a servizio della fascia costiera;

Considerato che la vigente normativa ed in particolare l'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 impone l'istituzione di zone atte a salvaguardare le aree dei pozzi destinati all'attingimento di acque per il consumo umano ed in particolare:

Zona di tutela assoluta, costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Zona di rispetto costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Accertata la necessità salvaguardare il punto di attingimento delle acque distribuite in rete ad uso pubblico, in ottemperanza alle superiori prescrizioni, questo Ente ha provveduto ad eseguire tutte quelle opere necessarie a porre in sicurezza il pozzo denominato "Pozzo Cesarò" mediante costituzione di platea in cls per un raggio di mt. 10,00 dal punto di captazione, debitamente recintata ed inaccessibile a terzi non autorizzati, la quale funge di **zona di tutela assoluta** a salvaguardia del pozzo medesimo;

Ritenuto altresì che "In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, del citato art. 94 del D.Lgs. 152/2006, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione"; (comma 6 art. 94 D.Lgs 152/2006)

Preso atto che detto pozzo ricade in area destinata ad Attrezzature Polifunzionali F6 del vigente PRG, e che l'unico immobile in prossimità dello stesso (di proprietà del Comune di Pozzallo) risulta allacciato alla rete fognaria cittadina come prescritto dalla vigente normativa;

Evinta l'indispensabilità di porre in salvaguardia il suddetto pozzo di attingimento acqua ad uso pubblico in ottemperanza a quanto disciplinato dal suddetto D.Lgs. 152/2006 ess.mm.ii.;

Vista la propria competenza, ai sensi degli art.33 comma 3° della l. n. 833/78, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 5° T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali), in qualità di Autorità sanitaria locale e titolare del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto il TUEL;

Visto il D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'adozione al vincolo dell'area censita catastalmente al foglio di mappa n.7 p.lla 3671 del catasto terreni del Comune di Pozzallo, di proprietà dell'Ente dallo stesso rappresentato;

ORDINA

Di apporre i vincoli di tutela previste dalla vigente normativa in materia di salvaguardia delle acque ad uso pubblico secondo le prescrizioni previste all'art 94 del vigente D.Lgs. 152/2006;

Di istituire le aree di tutela a salvaguardia del pozzo denominato "Pozzo Cesarò" sito in c.da Scaro-Inchiudenda F. 7 P.lla 3671 (oggi particella frazionata n. 3973), ricadente in zona F6 Attrezzature Polifunzionali, del vigente PRG;

Di individuare quale zona di tutela assoluta l'area di sedime del punto di captazione delle acque emunte per un raggio di mt. 10 dallo stesso, in atto posta in salvaguardia mediante platea in cls circoscritta da recinzione con paletti in ferro e rete metallica elettrosaldata non accessibile a terzi non addetti ai lavori;

Di individuare quale zona di rispetto l'area in adiacenza al punto di captazione per un raggio di mt. 200,00 dallo stesso, dando atto che all'interno della stessa risulta esservi un immobile di proprietà del Comune di Pozzallo, il quale a norma del precitato art 94 D.Lgs 152/2006, recapita i propri reflui nella fognatura comunale;

Di ordinare che nella suddetta zona di rispetto, come delimitata dall'acclusa planimetria con cerchio di colore rosso evidenziato in giallo, sono vietate le seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

E' altresì vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti, per quelli esistenti è fatto obbligo di adeguamento alla vigente normativa in materia di igiene pubblica, provvedendo ad adottare le necessarie misure di allontanamento e/o adeguamento;

DISPONE

L'inosservanza delle disposizioni relative alla attività e destinazioni vietate nelle suddette aree di salvaguardia sarà punita con le sanzioni previste dal vigente D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Testo Unico Ambiente.

La presente Ordinanza sarà pubblicata presso l'Albo on-line del Comune di Pozzallo, è fatto obbligo a chiunque osservare le relative prescrizioni;

Copia della presente ordinanza sarà notificata:


Al dirigente del Settore V Tecnico;

Al Comandante della Polizia Locale;

Al Direttore Ufficio Igiene Ambientale ASP 7 Ragusa;

Il Responsabile del Settore U.O.7

arch. Vincenzo Caia



Il Sindaco

Dott. Roberto Ammatuna

